

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla Legge 30 Luglio 2002 n° 189, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il DPR 31 agosto 1999, n°394, come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n°334, attuativo del predetto Dlgs n° 286/1998;
- in particolare l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" del citato D.Lgs.286/1998, comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
- l'art. 40, commi 9, lett. a) e 10, del citato DPR 394/1999 "Casi particolari di ingresso per lavoro", che disciplina i casi di ingresso di stranieri in Italia per finalità formativa di cui al predetto art. 27 del T.U.;
- la L. n. 196/1997, art. 18, e il D.M. n.142/1998;

Ritenuto necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, dotarsi di criteri per i progetti di tirocinio rivolti a cittadini non comunitari;

Sentito il parere della Commissione regionale tripartita espresso nella seduta del 29 giugno 2005;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della propria Deliberazione n° 447/2003, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di approvare i "Criteri per i progetti di tirocinio rivolti a cittadini non comunitari (art. 40 commi 9, lett. a), e 10 DPR 394/1999,così come modificato dal DPR 334/2004)" di cui all'allegato, parte integrante della presente deliberazione;
2. di rinviare, per quanto non disciplinato dal presente atto, alla regolamentazione dei tirocini formativi come disposta dalla complessiva regolazione regionale in materia, nonchè dalla legge n. 196/1997, art. 18 e relativi atti applicativi;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Criteri per i progetti di tirocinio rivolti a cittadini non comunitari (art. 40 commi 9, lett. a), e 10 del DPR 394/1999, così come modificato dall'art. 37 del DPR 18 ottobre 2004 n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione")

A. Ambito di intervento

I presenti criteri attengono la progettazione e l'approvazione, ai sensi dei commi 9, lett. a) e 10 dell'art. 40 del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004, dei progetti di tirocinio per cittadini non comunitari.

B. Funzioni delle Province e della Regione Emilia-Romagna

Le Province sono competenti per la procedura di visto relativa ai progetti di cui al DPR 394/1999, art. 40, comma 9, lett. a), formulati secondo quanto previsto dalla lettera C. del presente allegato.

La Regione è competente per la richiamata procedura nel caso di progetti di tirocinio di ambito regionale o interprovinciale, ovvero promossi direttamente.

C. Formulazione dei progetti

1. I progetti di tirocinio sono formulati sulla base della complessiva regolazione regionale in materia, nonché dal D.M. n. 142/1998 limitatamente a finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato e modalità esecutive, convenzioni, valore dei corsi e durata;
2. Per i solo tirocini destinati a cittadini stranieri non comunitari, che siano studenti di scuole medie superiori o professionali (di cui al citato D.M. n. 142/1998, art. 7, c.1, lett, a), ovvero per i giovani che abbiano terminato tali cicli di studio nei dodici mesi precedenti, la durata massima è fissata in tre mesi non rinnovabili;

terminato tali cicli di studio nei dodici mesi precedenti la durata massima è fissata in tre mesi non rinnovabili;

3. I soggetti promotori dei progetti di tirocinio di cui alla presente lettera dovranno altresì:

- a) indicare le forme di sostegno alle spese di alloggio e vitto per il tirocinante;
- b) riportare l'indicazione del percorso di formazione professionale del quale costituiscono completamento; a tale fine rilevano, in particolare:
 - la coerenza del profilo professionale o dell'obiettivo formativo del percorso con le competenze da acquisire attraverso il tirocinio;
 - la natura formale del percorso formativo già svolto, precisando le caratteristiche del soggetto titolare;
- c) prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative, da svolgersi anche durante il periodo di tirocinio, finalizzate:
 - alla conoscenza (qualora non già posseduta) della lingua italiana;
 - all'acquisizione di competenze di carattere relazionale;
 - all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza sul lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

- - - - -